

LXXXIII. SEDUTA**MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1952****Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO****INDICE****Comunicazioni del Presidente**

Pag.	comunale di lavorazione sulla pietra pomice di Lipari » (143) (Discussione):	
2539	PRESIDENTE	2541
	BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio	2541
2538	MAZZULLO, Presidente della Commis- sione	2541
	(Votazione segreta)	2542
	(Risultato della votazione)	2542

**Disegno di legge: « Ratifica del D. L. P. 15 ottobre 1951, n. 32, relativo all'estensione al territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D.L. 7 aprile 1948, n. 262, nella legge 12 luglio 1949, n. 386, e nella legge 19 maggio 1950, n. 319, concernente il colloca-
mento a riposo dei dipendenti degli enti locali territoriali ed istituzionali e la istituzione dei ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo degli enti stessi ». (106) (Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE

**Disegno di legge: « Ratifica del D. L. P. 16 ottobre 1951, n. 33 concernente: « Aumento dei limiti di spesa e di valore previsti dal T.U. 1934 della legge comunale e provinciale e del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2481 » (107) (Discus-
sione):**

PRESIDENTE

RESTIVO, Presidente della Regione

**ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Com-
missione**

(Votazione segreta)

(Risultato della votazione)

**Disegno di legge: « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento na-
zionale: « Tutela degli scioppi e bi-
bite a base di succhi di agrumi » (127) (Discussion):**

PRESIDENTE	2542, 2543, 2544, 2545
BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio	2542
MAZZULLO, Presidente della Commis- sione	2543, 2544
LA LOGGIA, Vice Presidente della Re- gione ed Assessore alle finanze	2543
NAPOLI	2545

**Disegno di legge: « Emendamento aggiun-
tivo al D. L. P. 25 novembre 1949, nu-
mero 24, sulla concessione di contributi a favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali, notificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8 » (144) (Discussion):**

PRESIDENTE	2545, 2546
BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio	2546
MAZZULLO, Presidente della Commis- sione e relatore	2545, 2546
(Votazione segreta)	2546
(Risultato della votazione)	2546

**Disegno di legge: « Ratifica del D. L. P. 26 febbraio 1952, n. 4, concernente:
« Modifica dei limiti massimi della tassa**

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

Disegno di legge: « Ratifica del D. L. P.
24 gennaio 1952, n. 2, concernente:
« Concessione di un contributo a favore
della mostra delle opere di Antonello
da Messina ». (136) (Discussione):

PRESIDENTE	2547
CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione	2547
ROMANO GIUSEPPE	2547
(Votazione segreta)	2547
(Risultato della votazione)	2548

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di ruolo di professore di lingua araba presso l'Università di Palermo » (102) (Discussione):

PRESIDENTE	2549
CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione	2549
DE GRAZIA, relatore	2549
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze	2548, 2549
(Votazione segreta)	2549
(Risultato della votazione)	2549

Disegno di legge: « Ratifica del D. L. P.
28 febbraio 1951, n. 1, concernente:
« Modifiche al D. L. P. 30 giugno 1950,
n. 23, relativamente all'organico provvisorio dell'Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale » (24) (Discussione):

PRESIDENTE	2550
NAPOLI	2550
RESTIVO, Presidente della Regione	2550
ANDO', relatore	2550
(Votazione segreta)	2550
(Risultato della votazione)	2551

Disegno di legge: « Agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia » (165) (Discussione):

PRESIDENTE	2551, 2552, 2553, 2554, 2555
GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	2551, 2552, 2554, 2555
LO GIUDICE	2551, 2552, 2554
MAJORANA BENEDETTO	2551, 2552, 2554
NAPOLI	2551
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze	2552, 2553, 2554
CIPOLLA	2554
(Votazione segreta)	2555
(Risultato della votazione)	2556

Interrogazioni:

(Annunzio)	2538
(Ritiro)	2538

Ordine del giorno (Inversione):

ROMANO GIUSEPPE	2541, 2546
PRESIDENTE	2541, 2542, 2545, 2546, 2548, 2550, 2551

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio	2542
MAZZULLO	2545
CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione	2548
RESTIVO, Presidente della Regione	2550
GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	2551

Sulle dimissioni dell'onorevole Cimino da componente della 2^a Commissione:

PRESIDENTE	2539
NICASTRO	2539

La seduta è aperta alle ore 18,25.

BENEVENTANO, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Ritiro di interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Recupero ha ritirato la sua interrogazione numero 215, diretta all'Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo, relativa agli scavi archeologici in San Biagio di Castroreale.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Majorana Benedetto ha chiesto congedo per la seduta di ieri e che l'onorevole Russo Michele ha chiesto congedo dal 3 luglio al 2 agosto. Non sorgendo osservazioni, questi congedi sono accordati.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ADAMO DOMENICO, segretario ff.:

« All'Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale, per conoscere se ritiene suo dovere intervenire, e con quali solleciti e validi mezzi, per sanare lo sconcio dato dal fatto che gli appaltatori dei lavori che si stanno eseguendo nel territorio di Monteforte San Giorgio e Pellegrino e in Portosal-

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

vo, frazione del Comune di Barcellona, non rispettano le leggi sull'orario di lavoro e le paghe prescritte, e si fanno rilasciare dagli operai ricevute in bianco per rendersi indenni da vertenze ». (424)

RECUPERO.

« All'Assessore alla pubblica istruzione, per conoscere i motivi per cui non vengono ripresi gli scavi archeologici di San Biagio, in quel di Castroreale, malgrado egli abbia da tempo già messo a disposizione della competente Intendenza la somma di un milione, e quali siano i suoi intendimenti circa il completamento degli scavi medesimi e la conservazione e la custodia dei ricchi mosaici premillenari scoperti e per ora esposti agli elementi naturali di usura e di possibile distruzione ». (425) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

RECUPERO.

« All'Assessore ai lavori pubblici ed all'Assessore alle finanze, per conoscere:

1) se, a tutela della cosa pubblica in fatto di finanziamento ed esecuzione di lavori pubblici nelle sfere municipali, intendano accettare per quali motivi, in seguito a visita di tecnici, furono sospesi sia pure temporaneamente i lavori di sistemazione e asfaltatura della strada Monforte - Torregrotta, e quali accertamenti, per la parte dei lavori eseguiti, e quali provvedimenti a carico dell'impresa, intendano promuovere qualora si tratti di sospensione dovuta a cattiva esecuzione dei lavori; .

2) se intendano promuovere accertamenti per stabilire:

a) se i lavori in atto per la trasformazione in rotabile della trazzeria Monforte - Pellegrino procedono con perfetta regolarità secondo le condizioni dell'appalto;

b) se la notevole quantità di milioni impiegati nel suddetto Comune per diversi lavori pubblici, attraverso le varie gestioni operanti in Sicilia, non esclusi quelli dei cantieri-scuola e dei fondi per la disoccupazione, abbiano avuto corrispondenti risultati nella esecuzione esatta dei lavori stessi;

c) se per la costruzione, ancora non completata dell'edilizia E.S.C.A.L. e popolare di

Pellegrino siano stati adottati i progetti e scelte le aree che meglio rispondevano alle esigenze della località, dove nessuno, se non gratuitamente, di quanti hanno d'uopo della casa, accederà alla edilizia in parola;

d) se sia bene provvedere, come si sta facendo, a consolidare con opere murarie il terreno franabile di proprietà Cavatoi, in luogo di un adeguato rimboschimento (previa espropria), per salvaguardare l'edilizia sudetta, già aggredita, a tergo da franamenti montani e davanti da altri franamenti, quali si vogliono evitare con le opere murarie in parola;

e) se tutte le spese fatte e tutti i lavori eseguiti per il consolidamento della frazione Pellegrino rispondono a criteri di economia e buon impiego del pubblico denaro rispetto alla impossibilità di ieri, e forse ancora a quella di oggi, di imbrigliare le due grandi frazioni da cui il detto centro è stato in parte distrutto ed è nella restante parte minacciato ». (426)

RECUPERO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni numero 424 e 426 saranno scritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno. L'interrogazione numero 425, per la quale è stata chiesta la risposta scritta, sarà inviata al Governo.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore ai lavori pubblici, onorevole Milazzo, ha telegrafato di non potere partecipare alla seduta odierna perché impegnato per ragioni della sua carica.

Sulle dimissioni dell'onorevole Cimino da componente della 2^a Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Cimino, avendo l'Assemblea respinto le sue dimissioni da componente della 2^a Commissione, ha fatto pervenire la seguente lettera:

« Onorevole Presidente Assemblea regionale « siciliana — Onorevole Presidente 2^a Commissione legislativa — Esprimo il mio animo grato agli onorevoli deputati che vollero gentilmente fare atto di cortesia e di fiducia verso di me, respingendo le mie dimissioni

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

« da membro della 2^a Commissione legislativa.

« Purtuttavia dichiaro di insistere nelle dimissioni e pertanto le ripresento. Con os servanza. Salvatore Cimino ».

Ritengo, quindi, che l'Assemblea debba limitarsi a prendere atto, per alzata e seduta, delle dimissioni dell'onorevole Cimino da componente della 2^a Commissione.

NICASTRO. Dichiara che il gruppo del Blocco del popolo si astiene dalla votazione.

(L'Assemblea ne prende atto)

Avverto l'Assemblea che alla relativa sostituzione sarà provveduto a termini del regolamento.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
 « Ratifica del D. L. P. 15 ottobre 1951, n. 32, relativo all'estensione al territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D. L. 7 aprile 1948, n. 262, nella legge 12 luglio 1949, n. 386, e nella legge 19 maggio 1950, n. 319, concernente il collocamento a riposo dei dipendenti degli enti locali territoriali ed istituzionali e la istituzione dei ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo degli enti stessi ». (106)

PRESIDENTE. In accoglimento della richiesta avanzata nella seduta di ieri dallo Assessore agli enti locali, onorevole Alessi, se non vi sono osservazioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata a mercoledì 8 luglio.

Discussione del disegno di legge: « Ratifica del D. L. P. 16 ottobre 1951, n. 33 concernente: « Aumento dei limiti di spesa e di valore previsti dal T. U. 1934 della legge comunale e provinciale e dal R. D. 30 dicembre 1923, numero 2481 ». (107)

PRESIDENTE. Si passa al numero 2 dell'ordine del giorno che reca la discussione del disegno di legge. « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 16 ottobre 1951, numero 33, concernente: « Aumenti dei limiti di spesa e di valore previste dal testo unico 1934 della legge comunale e provinciale e dal regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2841 ».

Dichiara aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare ne do facoltà al Governo.

RESTIVO, Presidente della Regione. Il Governo insiste nel richiedere l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione.

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione. La Commissione si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

« E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 16 ottobre 1951, numero 33, concernente: « Aumento dei limiti di spesa e di valore previsti dal testo unico 1934 della legge comunale e provinciale e dal regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2841. »

Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

Trattandosi di articolo unico, poichè l'articolo 2 riguarda la formula di pubblicazione e comando, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 113 del regolamento interno e pertanto si passa alla votazione del disegno di legge per scrutinio segreto.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testé discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, nell'urna bianca, favorevole al dise-

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

gno di legge; pallina nera, nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

ADAMO DOMENICO, segretario ff., fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Andò - Antoci - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bruscia - Cefalù - Cimino - Colosi - Cortese - Costarelli - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Antoni - Di Blasi - Di Leo - Di Napoli - Fasino - Foti - Franchina - Franco - Gentile - Germanà Gioacchino - Grammatico - Guzzardi - La Loggia - Lo Giudice - Lo Magro - Mare Gina - Marino - Mazzullo - Morso - Nicastro - Petrotta - Recupero - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Giuseppe - Saccà - Salamone - Santagati Orazio - Zizzo.

E' in congedo: Modica.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Votanti	46
Favorevoli	45
Contrari	1

(L'Assemblea approva)

Inversione dell'ordine del giorno.

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno al fine di discutere con precedenza il disegno di legge numero 143 di cui al numero 7 della lettera C) relativo alla tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice di Lipari.

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva-

zioni, metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno fatta dall'onorevole Romano Giuseppe.

(E' approvata)

Discussione del disegno di legge: « Ratifica del D. L. P. 26 febbraio 1952, n. 4 concernente: « Modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice dell'isola di Lipari ». (143)

PRESIDENTE. A seguito della decisione testè presa dall'Assemblea, si proceda alla discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 26 febbraio 1952, numero 4, concernente: « Modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice dell'isola di Lipari ». Dichiara aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare ne ha la facoltà il Governo.

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Il Governo si richiama alla relazione scritta.

PRESIDENTE. La Commissione?

MAZZULLO, Presidente della Commissione. La Commissione si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Metto ai voti il passaggio allo esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 26 febbraio 1952, numero 4, concernente: « Modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice nell'Isola di Lipari. »

Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Se non si fanno osservazioni, ricorrendo gli estremi di cui all'articolo 113 del regolamento interno, indico la votazione per scrutinio segreto, sul disegno di legge nel suo complesso.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera, nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

ADAMO DOMENICO, segretario ff., fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Andò - Antoci - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bruscia - Cefalù - Cimino - Colajanni - Colosi - Cortese - Costarelli - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata D'Angelo - D'Antoni - Di Blasi - Di Leo - Di Napoli - Faranda - Fasino - Foti - Franchina - Franco - Germanà Gioachino - Grammatico - Guzzardi - La Loggia - Mare Gina - Marino - Mazzullo - Morso - Napoli - Nicastro - Petrotta - Purpura - Recupero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Giuseppe - Saccà - Zizzo.

E' in congedo: Modica.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Votanti	47
Favorevoli	47
Contrari	—

(L'Assemblea approva)

Inversione dell'ordine del giorno.

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno per discutere con precedenza il disegno di legge di cui alla lettera C) punto 4 dell'ordine del giorno: « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Tutela degli sciroppi e bibite a base di succhi di agrumi ». (127)

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni la richiesta è accolta.

Discussione del disegno di legge: « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Tutela degli sciroppi e bibite a base di succhi di agrumi ». (127)

PRESIDENTE. Si proceda alla discussione del disegno di legge: « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Tutela degli sciroppi e bibite a base di succhi d'agrumi ». (127).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare ne do facoltà al Governo.

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo progetto di legge — che, se approvato dovrà essere inviato al Parlamento nazionale perchè sia trasformato in legge dello Stato — mira a regolare la disciplina delle bibite gassate. Nel periodo precedente all'ultima guerra mondiale, venivano impiegati circa 60 mila quintali di succhi di agrumi per la confezione di queste bibite. Questo impiego fu agevolato da una disposizione ministeriale che consentiva l'esenzione dal dazio sullo zucchero utilizzato nella manifattura di bibite a base di succhi di agrumi. Dopo la guerra, invece di continuare con questo sistema, è invalso l'uso dell'impiego di polverine in bibite che oggi prendono il nome di aranciate, limonate, mandarine, nelle quali non v'è la minima traccia di succo di limone o di arancia o di mandarino.

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

La legge mira a regolare questa materia nel senso che per poter servirsi delle parole: aranciata, limonata o mandarinata devesi trattare di un prodotto nella cui preparazione si sia impiegata una certa percentuale di succo fresco o di succo concentrato con l'aggiunta di zucchero. Tutte le altre bibite che non vengono fabbricate con queste caratteristiche, devono essere denominate: aromatizzate al limone, aromatizzate all'arancia o aromatizzate al mandarino.

La legge prevede, inoltre, le penalità per chi non osserva tali disposizioni.

Questo è il contenuto del disegno di legge che credo risponda ad una esigenza dell'economia agrumicola siciliana.

Per queste ragioni prego l'Assemblea di volerlo approvare.

PRESIDENTE. La Commissione?

MAZZULLO, Presidente della Commissione. La Commissione si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti il passaggio all'esame dei singoli articoli.

(*E' approvato*)

Ne do lettura.

Art. 1.

« Le denominazioni «arancio», «limone», «mandarino», «sciroppo di limone, di arancio o di mandarino» e simili, sia da sole che in unione totale o parziale con altre denominazioni, anche se accompagnate da termini rettificativi come « tipo », « uso », « gusto » e simili sono riservate esclusivamente agli sciroppi ottenuti aggiungendo zucchero saccarosio al succo ricavato dalla spremuta di limoni, arance o mandarini, naturale o concentrato, con la sola aggiunta supplementare di acido citrico e di:

a) materie coloranti permesse dalla legge, capaci di conferire al prodotto la caratteristica colorazione della buccia del relativo frutto;

b) essenze o paste aromatizzanti naturali ottenute dalla buccia del rispettivo frutto.

Gli sciroppi, per le quali sono riservate dette denominazioni debbono contenere almeno il 35 % in peso di succo espresso come succo naturale, e densità non inferiore a 1,310 pari o 34° beaumé alla temperatura di 15°. »

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Signor Presidente, nell'articolo si deve dire: « zucchero e saccarosio » oppure « zucchero o saccarosio? ».

BRUSCIA. La dizione esatta è « zucchero o saccarosio ».

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Esatto.

PRESIDENTE. E allora resta stabilito che va aggiunta una « o » fra le parole « zucchero » e « saccarosio ».

Metto ai voti l'articolo 1, con questa modifica.

(*E' approvato*)

Art. 2.

« Le denominazioni «arancio», «limone», «mandarino», «aranciata», « limonata », « mandarinata » e simili, sia da sole che in unione totale o parziale con altre denominazioni, anche se accompagnate da termini rettificativi come « tipo », « uso », « gusto » e simili sono riservate esclusivamente alle bevande analcoliche ottenute aggiungendo acqua ed eventualmente anidride carbonica:

— agli sciroppi, di cui all'articolo precedente;

— al succo ottenuto dalla spremitura di limoni, arance, mandarini, con eventuale aggiunta di saccarosio, di acido citrico, delle essenze o paste aromatizzanti, naturali, di cui alla lettera b) dell'articolo precedente e di materie coloranti permesse dalla legge, capaci di conferire al prodotto la caratteristica colorazione della buccia del frutto.

Le bevande analcoliche, per le quali dette denominazioni sono consentite, debbono avere un residuo secco non inferiore all'11 per cento, e contenere una percentuale di succo naturale non inferiore al 6 per cento.

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

Ai fini della presente legge sono considerate bevande analcooliche quelle aventi un contenuto di alcool etilico non superiore al 3 per cento in volume. »

(E' approvato)

Art. 3.

« In deroga a quanto disposto nei precedenti articoli è consentita la denominazione di « sciroppo aromatizzato » « all'essenza di arancio », « all'essenza di limone » o « all'essenza di manderino » per gli sciropopi che siano aromatizzati con le essenze di paste aromatizzanti naturali di cui alla lettera b) dell'articolo 1.

E' consentita la denominazione di « bevanda aromatizzata » « all'essenza di arancio », « all'essenza di limone » o « all'essenza di manderino » per le bevande aromatizzate con le essenze o paste aromatizzanti, di cui al comma precedente. »

(E' approvato)

Art. 4.

« Gli sciropopi e le bibite diversi da quelli per cui sono consentite, secondo le disposizioni della presente legge, le denominazioni di « arancio », « limone », « mandarino », se aromatizzati colle essenze o paste di cui alla lettera b) dell'articolo 1, od in qualsiasi altro modo portati ad assumere il profumo ed il sapore del frutto, non possono in alcun caso essere posti in commercio, venduti o detenuti per la vendita, qualora abbiano il caratteristico colore delle bucce del limone, dell'arancio o del manderino.

E' fatto divieto d'impiegare nell'etichettatura, nella propaganda ed in genere nella presentazione di sciropopi e bevande analcooliche diversi da quelli, per cui ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge sono riservate le denominazioni di « arancio », « limone » e « manderino » disegni, emblemi, figurazioni che richiamino il frutto dell'arancio, del limone o del manderino. »

(E' approvato)

Art. 5.

« Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito a norma delle leggi penali vigenti.

In ogni caso si procede al sequestro del prodotto. Accertata l'infrazione, l'Autorità giudiziaria ordinerà la confisca della merce. In caso di recidivo abituale o di infrazioni tali da cagionare grave danno alla rinomanza dei prodotti italiani all'estero, le pene sono raddoppiate. »

Comunico che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 5 il seguente:

Art. 5.

« La violazione delle disposizioni della presente legge è punita oltre che con le pene disposte dalle leggi penali anche con la confisca della merce e con la sospensione della licenza per un periodo da 30 a 100 giorni.

In ogni caso si procede a sequestro preventivo del prodotto.

In caso di recidiva, le pene sono raddoppiate e la ditta produttrice è cancellata dall'albo delle licenze sanitarie e municipali con annotazione indicativa che non potrà più essere ammessa a licenza ».

Il Governo lo accetta?

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Lo accetta.

PRESIDENTE. E la Commissione?

MAZZULLO, Presidente della Commissione. Anche la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Propongo, per ragion di forma, le seguenti modifiche:

sostituire nel primo comma alle parole: « la violazione delle disposizioni della presente legge è punita » le altre: « Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite »;

sopprimere nel primo comma, dopo il numero 30, la parola « giorni »;

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

aggiungere nell'ultimo comma, dopo le parole « annotazione indicativa che » le altre: « detta ditta ».

L'onorevole Napoli accetta le modifiche?

NAPOLI. Le accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Napoli, sostitutivo dell'articolo 5, con le modifiche da me proposte.

(*E' approvato*)

Pongo ai voti per alzata e seduta il disegno di legge testè discusso nel suo complesso.

(*E' approvato*)

Avverto che il disegno di legge testè approvato sarà trasmesso al Parlamento nazionale.

Inversione dell'ordine del giorno.

MAZZULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZULLO. Chiedo che si proceda alla discussione del disegno di legge « Emendamento aggiuntivo al decreto legislativo presidenziale 25 novembre 1949, numero 24, sulla concessione di contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame dello studio dei problemi economici regionali, ratificato con la legge 25 febbraio 1950, numero 8 » (144), di cui al numero 8 della lettera C) dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Emendamento aggiuntivo al D. L. P. 25 novembre 1949 n. 24 sulla concessione di contributi in favore di Mostre e Fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali, ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950 n. 8 ». (144)

PRESIDENTE. In seguito alla deliberazione testè presa dall'Assemblea si proceda alla discussione del disegno di legge: « Emenda-

mento aggiuntivo al decreto legislativo presidenziale 25 novembre 1949, numero 24, sulla concessione di contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali, ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, numero 8 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare ne ha facoltà l'Assessore all'industria ed il commercio, onorevole Bianco.

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con decreto presidenziale del 25 novembre 1949 numero 24, ratificato con legge 25 febbraio 1950 numero 8, l'Assemblea autorizzava l'Assessorato per l'industria ed il commercio a concedere contributi per le manifestazioni fieristiche che si effettuavano in Sicilia. La legge è stata operante. L'emendamento, che si propone, mira ad estendere questa stessa facoltà non soltanto in favore delle fiere e delle manifestazioni consimili che abbiano luogo in Sicilia, ma anche per quelle che si svolgono in Italia o all'estero. L'importanza di questo emendamento non sfuggirà certamente alla Assemblea; le manifestazioni fieristiche giovanano ad incrementare il commercio; è bene che i nostri prodotti siano fatti conoscere, più che in Sicilia, in Italia e all'estero, laddove vi siano mercati di consumo. È questo lo spirito del provvedimento che si propone. Prego, pertanto, l'Assemblea di volerlo approvare, perché esso risponde ad una esigenza dell'economia siciliana, in ispecie nel campo dell'artigianato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mazzullo.

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. Mi rrimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame dei singoli articoli.

(*E' approvato*)

Art. 1.

« All'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 25 novembre 1949, numero 24, sulla concessione di contributi in favore di

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali, ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, numero 8, è aggiunto il seguente comma: « Possono inoltre essere concessi contributi in favore di enti per la organizzazione, in Italia o all'Estero, di mostre ed esposizioni che abbiano particolare interesse per l'economia siciliana e che servano a favorire la diffusione dei prodotti siciliani. »

A questo articolo l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

sostituire, alle parole: « l'economia siciliana e che servano » le altre: « l'economia siciliana o che servano ».

Il Governo lo accetta?

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Sì.

PRESIDENTE. E la Commissione?

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. Anche la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(E' approvato)

Do lettura dell'altro articolo del disegno di legge.

Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

Ricorrendo gli estremi di cui all'articolo 113 del regolamento si procederà direttamente alla votazione segreta.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera, nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

ADAMO DOMENICO, segretario ff., fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Andò - Antoci - Battaglia - Be-neventano - Bianco - Bruscia - Castiglia - Cefalù - Celi - Cimino - Cipolla - Colajanni - Colosi - Cortese - Costarelli - Cuffaro - Cuttitta - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Di Blasi - Di Leo - Faranda - Fasino - Franchina - Franco - Gentile - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Guzzardi - La Loggia - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marino - Mazzullo - Morso - Napoli - Nicastro - Ovazza - Petrotta - Pur-pura - Recupero - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Saccà - Salamone - Sammarco - Santagati Orazio.

E' in congedo: Modica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti . . .	52
Voti favorevoli . . .	50
Voti contrari . . .	2

(L'Assemblea approva)

Inversione dell'ordine del giorno.

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo che si pro-ceda alla discussione del disegno di legge.

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

« Ratifica del decreto legislativo presidenziale 24 gennaio 1952, n. 2, concernente: « Concessione di un contributo a favore della mostra delle opere di Antonello da Messina » (136), di cui al n. 20 della lettera C) dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 24 gennaio 1952 n. 2, concernente: « Concessione di un contributo a favore della mostra delle opere di Antonello da Messina ». (136)

PRESIDENTE. In ottemperanza alla deliberazione testè presa dall'Assemblea si proceda alla discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 24 gennaio 1952 numero 2, concernente: « Concessione di un contributo a favore della mostra delle opere di Antonello da Messina ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare ne ha facoltà l'Assessore alla pubblica istruzione onorevole Castiglia.

CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione.

ROMANO GIUSEPPE. La Commissione si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti il passaggio all'esame dei singoli articoli.

(E' approvato)

Ne do lettura.

Art. 1.

« E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 24 gennaio 1952 numero 2, concernente: « Concessione di un contributo a favore della mostra delle opere di Antonello da Messina ».

Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

Essendo il disegno di legge composto di un solo articolo si passerà, a norma dell'articolo 113 del regolamento interno, alla votazione segreta.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera, nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

ADAMO DOMENICO, segretario ff., fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Andò - Antoci - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bruscia - Castiglia - Cefalù - Celi - Cimino - Cipolla - Colosi - Cortese - Costarelli - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Angelo - De Grazia - Di Blasi - Di Leo - Faranda - Fasino - Foti - Franchina - Gentile - Germanà Antonino - Guzzardi - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marino - Marullo - Mazzullo - Morso - Napoli - Nicastro - Petrotta - Purpura - Recupero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Saccà - Salamone - Sammarco - Santagati Orazio - Tocco Verduci Paola - Zizzo.

E' in congedo: Modica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti . . .	54
Favorevoli	47
Contrari	7

(*L'Assemblea approva*)

Inversione dell'ordine del giorno.

CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo che si proceda alla discussione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di ruolo di professore di lingua araba presso l'Università di Palermo » (102), di cui al numero 22 della lettera C) dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di ruolo di professore di lingua araba presso l'Università di Palermo ». (102)

PRESIDENTE. In osservanza alla deliberazione testè presa dall'Assemblea si proceda alla discussione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di ruolo di Professore di lingua araba presso l'Università di Palermo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, ne ha facoltà l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Castiglia.

CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione. Il Governo si rimette alla relazione scritta e si limita sottolineare l'importanza della istituzione della cattedra di lingua araba nell'Università di Palermo, cattedra che vanta tradizioni gloriose e che in questo periodo si rivela di estrema necessità, dato che la Sicilia, per la sua posizione geografica e politica, costituisce indiscutibilmente il centro di attrazione di tutte le attività non soltanto commerciali, ma spirituali dei paesi rivierasci del bacino del Mediterraneo. Il Governo

insiste, quindi, nella relazione e chiede che l'Assemblea approvi la legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole De Grazia.

DE GRAZIA, relatore. La Commissione si rimette alla relazione scritta, sottolineando le considerazioni dell'Assessore, che condivide *toto corde*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame dei singoli articoli.

(*E' approvato*)

Ne do lettura.

Art. 1.

« L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università di Palermo, per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di lingua araba, presso la facoltà di lettere, con decorrenza dell'anno accademico 1952-53.

Tale convenzione ha la durata di cinque anni. »

Art. 2.

« Per gli scopi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa annua di L. 1.500.000. »

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Dovrebbe essere indicato nell'articolo in esame il capitolo di bilancio dal quale prelevare la somma prevista.

CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione. Nel testo del Governo era stato indicato il capitolo 280; non so per quale ragione la Commissione abbia ritenuto di sopprimerlo.

PRESIDENTE. E' obbligatorio precisare la fonte. Sarebbe opportuno tornare al testo governativo.

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

DE GRAZIA, relatore. Se mal non ricordo la Commissione non si è soffermata su questi particolari. Evidentemente ha inteso confermare quanto era contenuto nel testo governativo.

CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione. Credo di potere spiegare l'equivoco in questo senso: nell'articolo 2 proposto dal Governo si faceva riferimento al capitolo 280 del bilancio 1951-52. Poichè la Commissione ha modificato, relativamente alla decorrenza della legge, l'articolo 1, ha evidentemente inteso modificare anche la decorrenza dello esercizio finanziario da cui prelevare le somme necessarie. Avrà inteso riferirsi al capitolo 280 del bilancio del 1952-53.

PRESIDENTE. Non sappiamo se il capitolo 280 del passato bilancio coincide con il capitolo analogo del nuovo bilancio.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, non essendo ancora stato approvato il nuovo bilancio, nè l'esercizio provvisorio, ritengo opportuno che ci si riferisca, senza indicare il numero del capitolo, al fondo a disposizione per provvedimenti legislativi. Propongo pertanto il seguente emendamento:

aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma: « Per l'esercizio 1952-53 detta somma sarà prelevata dal fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento?

DE GRAZIA, relatore. Lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(*E' approvato*)

Pongo ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(*E' approvato*)

Art. 3.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(*E' approvato*)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera, nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

ADAMO DOMENICO, segretario ff., fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Andò - Antoci - Ausiello - Battaglia - Beneventano - Bruscia - Castiglia - Cefalù - Celi - Cipolla - Colajanni - Colosi - Cortese - Costarelli - Cuffaro - Cuttitta - De Grazia - Di Blasi - Di Leo - Fasino - Foti - Franchina - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Guttaduoro - Guzzardi - La Loggia - Lo Giudice - Lo Magro - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marullo - Mazzullo - Morso - Napoli - Pivetti - Purpura - Recupero - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Giuseppe - Saccà - Salamone - Sammarco - Santagati Orazio - Tocco Verduci Paola - Zizzo.

E' in congedo : Modica.

PRESIDENTE. Dicho chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti . . .	51
Favorevoli	35
Contrari	16

(*L'Assemblea approva*)

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

Inversione dell'ordine del giorno.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo che si proceda alla discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 28 febbraio 1951, numero 1, concernente: « Modifiche al decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, numero 26, relativamente all'organico provvisorio dello Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale » (24), di cui al numero 19 della lettera C) dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 28 febbraio 1951, n. 1, concernente: « Modifiche al D.L.P. 30 giugno 1950, n. 23, relativamente all'organico provvisorio dell'Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale ». (24)

PRESIDENTE. In osservanza alla deliberazione testè presa dall'Assemblea si proceda alla discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 28 febbraio 1951, numero 1, concernente « Modifiche al decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, numero 23, relativamente allo organico provvisorio dell'Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Vorrei fare una raccomandazione al Governo: per l'avvenire si consideri definitiva la tabella relativa al personale di gruppo B) e di gruppo C) in modo che l'organico resti, per queste due categorie, quale è attualmente. Ciò a titolo di raccomandazione.

RESTIVO, Presidente della Regione. Il provvedimento al riguardo è già all'esame della Commissione competente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare ne ha facoltà il Governo.

RESTIVO, Presidente della Regione. Il Governo si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Andò.

ANDO', relatore. Mi rимetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Art. 1.

« E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 28 febbraio 1951, numero 1, concernente: « Modifiche al decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, numero 23, relativamente all'organico provvisorio dell'Ufficio legislativo e Gazzetta ufficiale. »

Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

Poichè il disegno di legge è costituito di un solo articolo si procederà direttamente, a norma dell'articolo 113 del regolamento interno, alla votazione segreta.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera, nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

ADAMO DOMENICO, segretario ff., fa l'appello.

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Andò - Antoci - Ausiello - Battaglia - Beneventano - Bianco - Buttafuoco - Castiglia - Cefalù - Celi - Cimino - Cipolla - Colajanni - Colosi - Cortese - Cosentino - Costarelli - Cuffaro - D'Agata - De Grazia - Di Blasi - Di Martino - Faranda - Fasino - Foti - Franchina - Franco - Gentile - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Grammatico - Guttadauro - Guzzardi - La Loggia - Majorana Benedetto - Mare Gina - Marino - Marullo - Mazzullo - Morso - Napoli - Nicastro - Ovazza - Petrotta - Purpura - Recupero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Saccà - Sammarco - Santagati Orazio - Tocco Verduci Paola - Zizzo.

E' in congedo: Modica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti . . .	58
Favorevoli	34
Contrari	24

(L'Assemblea approva)

Inversione dell'ordine del giorno.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Signor Presidente, chiedo che si passi alla discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia » di cui al numero 15 della lettera c) dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia ». (165)

PRESIDENTE. Secondo quanto è stato testè stabilito, si proceda alla discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non avendo alcuno chiesto di parlare, ne ha facoltà il Governo.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo accetta che si discuta sul testo della Commissione.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta per dare modo alla Commissione di finanza di esaminare un emendamento formulato dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 20,35, è ripresa alle ore 20,45)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione.

MAJORANA BENEDETTO. La Commissione si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Art. 1.

« Le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1950, numero 21, concernente agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia, si applicano fino al 31 dicembre 1962. »

NAPOLI. Signor Presidente, propongo di aggiungere la parola « regionale » dopo la parola « legge ».

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Comunico che gli onorevoli Lo Giudice, Beneventano, Santagati Orazio, Cimino e Romano Giuseppe hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire alle parole: « si applicano sino al 31 dicembre 1962 » le altre: « si applicano sino al 30 giugno 1962 ».

Qual'è il pensiero del Governo ?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione ?

MAJORANA BENEDETTO. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Lo Giudice ed altri.

(*E' approvato*)

Pongo quindi ai voti l'articolo 1, così modificato. Lo rileggo:

Art. 1.

« Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 marzo 1950, numero 21, concernente agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia, si applicano fino al 30 giugno 1962. »

(*E' approvato*)

Art. 2.

« Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge è autorizzata, per il corrente esercizio, la spesa di L. 250.000.000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio regionale, rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. La predetta somma sarà prelevata dal fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Per l'esercizio 1952-53 è autorizzata la spesa di lire 150.000.000.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge sul bilancio. »

Comunico che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— degli onorevoli Lo Giudice, Beneventano, Santagati Orazio, Cimino e Romano Giuseppe:

sostituire al primo ed al secondo comma i seguenti:

« Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge è autorizzata, per il corrente esercizio, la spesa di lire 150milioni da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio regionale, rubrica « Assessorato della agricoltura e delle foreste ». La predetta somma sarà prelevata, in quanto a lire 50milioni dal fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative, in quanto a lire 100milioni dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo presidenziale 16 aprile 1951, numero 17, che, in conseguenza, si riduce da lire 200milioni a lire 110milioni.

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, anche se le variazioni stesse dovessero essere fatte al conto dei residui ».

— dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, onorevole Germanà Gioacchino:

sostituire al terzo comma il seguente:

« Per l'esercizio 1952-53 è autorizzata la spesa di lire 250milioni ».

LO GIUDICE. Signor Presidente, nell'emendamento proposto da me ed altri deputati, le parole « per il corrente esercizio » dovrebbero essere sostituite con le parole « per l'esercizio 1952-53 ».

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. No, non si può dire così. Si dovrebbe dire che, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 400milioni. Non possiamo dire « da iscriversi ».

LO GIUDICE. Da prelevarsi.

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

PRESIDENTE. Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

Art. 2.

« Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni.

La predetta somma sarà prelevata, in quanto a lire 50 milioni dal fondo a disposizione per l'esercizio 1951-52 per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative; in quanto a lire 100 milioni dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo presidenziale 16 aprile 1951, numero 17, che, in conseguenza, si riduce da lire 200 milioni a lire 100 milioni; in quanto a lire 250 milioni dal fondo a disposizione per l'esercizio 1952-53 per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge del bilancio. »

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'emendamento La Loggia, sostitutivo dello articolo 2.

(E' approvato)

Restano, pertanto, assorbiti gli emendamenti Lo Giudice ed altri e Germanà Gioacchino.

Si prosegua nell'esame degli articoli:

Art. 3.

Sui fondi stanziati per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53, la concessione dei contributi è consentita a favore di coloro che ne abbiano fatto richiesta sino alla data odierna o la facciano entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per ciascun esercizio successivo l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, con suo decreto, stabilirà il termine di presentazione delle domande di contributo.

Nell'eventualità che le domande presen-

tate per un esercizio finanziario non possano essere soddisfatte per esaurimento dei fondi, esse vengono a concorrere con quelle presentate per l'esercizio finanziario successivo ».

(E' approvato)

Art. 4.

« Il 30 per cento delle somme di cui all'articolo 2 è riservato alle cooperative ed alle loro associazioni. Gli eventuali residui saranno in ciascun esercizio utilizzati per contributi agli altri aventi diritto.

I contributi alle cooperative e alle loro associazioni sono concessi previa presentazione di un preventivo di acquisto.

Gli Ispettorati agrari esprimono il loro parere sulla idoneità tecnica delle macchine stesse in riferimento alle esigenze della azienda ed all'uso cui vengono destinate.

Con decreto dell'Assessore all'agricoltura sarà provveduto all'impegno di spesa, fermo restando che la erogazione del contributo sarà effettuata a presentazione dei documenti di acquisto, che, a pena di decadenza, dovranno essere prodotti entro quattro mesi dalla notifica del decreto di impegno.

E' ammessa la cessione del contributo alla ditta fornitrice della macchina. »

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Signor Presidente, non risulta chiaro se la dizione «altri aventi diritto» (primo comma dell'articolo 4) si riferisca alla stessa categoria o ad altra categoria. Io credo che si riferisca ad altra categoria.

LO GIUDICE. E' pacifico.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. E' pacifico ma non sufficientemente chiaro; e siccome la legge serve per tutti, è bene renderla chiara in modo che tutti la comprendano.

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

LO GIUDICE. Allora mettiamo « gli altri richiedenti ».

PRESIDENTE. Ma pare che ci sia la preferenza per le cooperative.

LO GIUDICE. Ammenocchè non si faccia un comma staccato; in tal caso non può sorgere dubbio di sorta.

PRESIDENTE. Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha presentato il seguente emendamento:

sostituire, al primo comma, il seguente:

« Il 30 per cento delle somme di cui allo articolo 2, è riservato alle cooperative ed alle loro associazioni; le somme eventualmente eccedenti l'ammontare dei contributi concessi per le domande accolte saranno in ciascun esercizio utilizzate per contributi ad altre categorie di aventi diritto. »

LO GIUDICE. Direi « ...per la parte eccedente l'ammontare delle domande..... ».

MAJORANA BENEDETTO. Devono essere domande accolte.

PRESIDENTE. « Le somme eccedenti l'ammontare delle domande accolte ».

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. La dizione « l'ammontare delle domande » non mi sembra grammaticalmente esatta; si potrebbe dire: « Le cifre dei contributi concessi per le domande presentate nei termini prescritti ».

PRESIDENTE. Se le richieste sono state « accolte » è chiaro che sono state presentate entro i termini prescritti. Io direi: « Le somme eventualmente eccedenti i contributi concessi ». Dobbiamo riferirci a cooperative e loro associazioni.

CIPOLLA. E se le cooperative hanno presentato domande per 180 milioni? Dobbiamo distinguere la richiesta dalla concessione.

PRESIDENTE. Il residuo si ha dopo avvenuta la concessione; esaurite le concessioni il residuo, se rimane, si utilizza.

CIPOLLA. Basta un ritardo nell'istruzione delle domande perchè una parte resti esclusa.

PRESIDENTE. Le domande escluse vengono respinte.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Bisognerebbe usare un'altra dizione.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. In sostanza la Commissione ha voluto dare alla legge un carattere di automaticità; tutte le cooperative che ne hanno i requisiti, cioè che sono iscritte in determinati albi, debbono avere il contributo in eguale misura.

PRESIDENTE. A questo scopo è riservato il 30 per cento.

CIPOLLA. La preoccupazione della commissione è questa: che non si verifichi quello che si è verificato o che può verificarsi; cioè che determinate domande non vengano istruite.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Questo non è avvenuto in passato.

CIPOLLA. Può avvenire. È stata bloccata l'istruzione delle domande, è vero?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Ora sì, per mancanza di fondi. Anzi dico che le cooperative non si sono avvalse gran che di questa possibilità.

CIPOLLA. Ora, per qualsiasi evenienza deve risultare chiaro che le domande presentate devono essere tutte istruite. Il signor Assessore ha affermato in Commissione che le domande presentate dalle cooperative non coprono la quota del 30 per cento e che oggi, quindi, non era opportuno immobilizzare una parte del fondo, solo perchè le cooperative non presentavano domande. Questa giusta esigenza non ci deve però portare a mettere le co-

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

perative in difficoltà facendo loro perdere il vantaggio della quota ad esse esclusivamente riservata.

PRESIDENTE. Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha modificato il suo emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 4, come segue:

« Il 30 per cento delle somme di cui allo articolo 2 è riservato alle cooperative ed alle loro associazioni; le somme, eventualmente eccedenti l'ammontare dei contributi concessi a seguito della istruttoria su tutte le domande presentate in termini in ciascun esercizio, saranno utilizzate per contributi ad altre categorie di aventi diritto. »

Sugli altri comma dell'articolo 4, vi sono osservazioni?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Signor Presidente, propongo che venga soppressa la parola « stesse » posta al terzo comma dopo la parola « macchine ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni resta così stabilito.

Pongo ai voti l'articolo 4, modificato come segue:

Art. 4.

« Il 30 per cento delle somme di cui allo articolo 2 è riservato alle cooperative ed alle loro associazioni; le somme eventualmente eccedenti l'ammontare dei contributi concessi a seguito della istruttoria su tutte le domande presentate in termini in ciascun esercizio, saranno utilizzate per contributi ad altre categorie di aventi diritto.

I contributi alle cooperative e alle loro associazioni sono concessi previa presentazione di un preventivo di acquisto.

Gli Ispettorati agrari esprimono il loro parere sulla idoneità tecnica delle macchine in riferimento alle esigenze della azienda ed all'uso cui vengono destinate.

Con decreto dell'Assessore all'agricoltura sarà provveduto allo impegno di spesa, fermo restando che la erogazione del contributo sarà effettuato a presentazione dei documenti di acquisto, che, a pena di de-

cadenza, dovranno essere prodotti entro quattro mesi dalla notifica del decreto di impegno.

E' ammessa la cessione del contributo alla ditta fornitrice della macchina. »

(E' approvato)

Art. 5.

« Per le macchine fabbricate in Sicilia è concesso un ulteriore contributo del 10 per cento. »

(E' approvato)

Art. 6.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge tèstè discussò nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera, nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

ADAMO DOMENICO, segretario ff., fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Andò - Antoci - Beneventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Buttafuoco - Castiglia - Cefalù - Celi - Cimino - Cipolla - Colosi - Cortese - Cosentino - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Blasi - Faranda - Fasino - Foti - Franco - Gentile - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Grammatico - Guttadauro

II LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1952

- Guzzardi - La Loggia - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marino - Marullo - Mazzullo - Montalbano - Morso - Napoli - Nicastro - Ovazza - Petrotta - Purpura - Recupero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Saccà - Salamone - Sammarco - Santagati Orazio - Tocco Verduci Paola.

E' in congedo: Modica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Votanti	59
Favorevoli	50
Contrari	9

(L'Assemblea approva)

La seduta è rinviata a domani, 3 luglio alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

A) Comunicazioni.

B) Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

- 1) « Ratifica del D. L. P. 24 gennaio 1952, n. 1, concernente: « Partecipazione della Regione alla fondazione « Luigi Sturzo » con sede in Roma » (137);
- 2) « Fondazione dell'Ente morale « Istituto « Luigi Sturzo » per gli studi nel campo culturale delle discipline morali con particolare riguardo alla sociologia e con sede in Roma » (98);
- 3) « Emendamenti alla legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, sull'ordinamento della scuola professionale » (159);
- 4) « Ratifica del D. L. P. 5 febbraio 1952, n. 3, concernente: « Acquisto della casa natale di Luigi Pirandello » (138);

- 5) « Ratifica del D. L. P. 13 marzo 1951, n. 4, concernente: « Modalità di pagamento delle spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1951, n. 2, per lo acquisto di detrito asfaltico » (27);
- 6) « Ratifica del D. L. P. 13 aprile 1951, n. 2, concernente: « Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette » (45);
- 7) « Ratifica del D. L. P. 22 giugno 1950, n. 24, concernente: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D. L. P. 18 gennaio 1948, n. 3, del D. L. P. 20 febbraio 1948, n. 62, e delle leggi 21 dicembre 1948, n. 1440 e 29 dicembre 1949, n. 959, con provvedimenti vari di diritti erariali sui pubblici spettacoli » (52);
- 8) « Ratifica del D. L. P. 6 marzo 1952, n. 5, concernente: « Autorizzazione dell'acquisto degli immobili di proprietà della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria » (149);
- 9) « Istituzione di un Gabinetto del restauro in Palermo » (57);
- 10) « Ratifica del D. L. P. 20 marzo 1951, n. 16, concernente: « Provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e della coniglicoltura » (39);
- 11) « Ratifica del D. L. P. 19 aprile 1951, n. 19, concernente: « Istituzione dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana » (42);
- 12) « Occupazione temporanea di immobili nell'interesse dell'organizzazione del funzionamento dell'attività regionale » (168);
- 13) « Ratifica del D. L. P. 31 ottobre 1951, n. 31, concernente l'istituzione di cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali » (95);
- 14) « Ratifica del D. L. P. 26 settembre 1951, n. 29, concernente: « Acceleramento dei pagamenti relativi alla esecuzione delle opere pubbliche di competenza della Regione » (72);
- 15) « Ratifica del D. L. P. 12 marzo 1952, n. 9, concernente: « Modificazioni al

- D. L. P. 26 giugno 1950, n. 35, recante provvedimenti per le sale cinematografiche » (196);
- 16) « Trasferimento della circoscrizione amministrativa del Comune di Camporeale dalla Provincia di Trapani a quella di Palermo » (113);
- 17) « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Provvedimenti a favore delle aziende agricole, site nell'ambito della Regione siciliana, danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951 » (101);
- 18) « Aggiunte e modifiche alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, recante norme sulla perequazione e sul rilevamento fiscale straordinario » (146);
- 19) « Termini di validità dei decreti legislativi del Presidente della Regione » (126);
- 20) « Ratifica del D. L. P. 30 agosto 1951, n. 26, concernente: « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1950-1951 » (60).

La seduta è tolta alle ore 21,20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dett. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo